

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1373**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori D’AMBROSIO, FINOCCHIARO, SALVI, BRUTTI Massimo, BULGARELLI, CALVI, CASSON, MAGISTRELLI, BASSOLI, BATTAGLIA Giovanni, BODINI, BIANCO, BOCCIA Antonio, CARLONI, DE SIMONE, FONTANA, GALARDI, GASBARRI, IOVENE, LIVI BACCI, MASSA, MONGIELLO, MONTINO, PECORARO SCANIO, PEGORER, PIGNEDOLI, PISA, RIPAMONTI, ROILO, ROSSA e SOLIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 2007**

---

Modifiche al titolo VI del libro V del codice di procedura penale, in materia di arresto e di fermo, e introduzione del giudizio nei confronti di imputati arrestati o fermati di competenza del tribunale

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nessuno più ormai dubita che il vero male che affligge la Giustizia italiana sia quello dei tempi di definizione dei processi, diventati ormai lunghissimi, troppo lunghi per uno Stato civile.

Per quanto riguarda il processo penale in particolare (per esaurire il quale, percorrendo i tre gradi di giudizio, occorrono mediamente otto anni, come ha reso noto, in occasione dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, la cosiddetta «ex-Cirielli», l'ufficio studi della Corte di cassazione), ciò è dovuto al fatto che il legislatore del 1988, pur ispirandosi al processo di tipo accusatorio, non ebbe il coraggio o la possibilità, considerata la massiccia presenza di almeno quattro associazioni criminali di stampo mafioso in altrettante regioni del Sud e non solo in queste, di fare una scelta precisa in quella direzione o quanto meno di abbandonare definitivamente ogni riferimento al codice del 1930.

Non fu infatti introdotta la giuria, cardine fondamentale del processo accusatorio, che com'è noto rende esecutiva la sentenza di primo grado (in quanto il popolo è uno e può di conseguenza giudicare una sola volta); fu mantenuto pressoché inalterato il sistema di impugnazione delle sentenze, l'appello ed il ricorso per Cassazione, mentre, com'è noto, nel processo accusatorio non è consentita la rivalutazione della prova in appello ed alla Cassazione è affidato il solo giudizio di legittimità.

Furono introdotti invece istituti assolutamente ignoti al rito accusatorio, quali il rito abbreviato, come rito alternativo, e l'incidente probatorio, per tema che, nelle more tra l'indagine preliminare ed il dibattimento, venisse a mancare o potesse essere inquinata la fonte della prova.

Fu anche consentita, nel corso del dibattimento di primo grado, sede esclusiva di formazione della prova, la possibilità di far riferimento alle sommarie informazioni raccolte nel corso dell'indagine preliminare e, in alcuni casi, di acquisirle agli atti. Quest'ultima possibilità ha consentito di rilevare che, in effetti, solo apparentemente la prova viene raccolta in dibattimento e in contraddittorio delle parti, come sancito nell'articolo 111 della Costituzione. Rilievo non di poco conto, considerato che proprio in forza di questo non pochi si oppongono, in maniera decisa, alla riforma del sistema delle impugnazioni, per adeguarlo a quello tipico del processo accusatorio.

Il governo di centro-sinistra, nel corso della XIII legislatura, si rese conto dell'estrema lentezza del processo provocata dalle sopradette incongruenze e, per rimediarvi, preparò un intero pacchetto di riforme. Di queste, purtroppo, ne fu attuata una soltanto: quella relativa all'unificazione degli uffici di procura ed al giudice unico di primo grado.

L'effetto di quella riforma fu, da una parte, l'aggravamento della situazione delle procure, che furono caricate dell'enorme arretrato pendente presso le procure della Repubblica delle preture e, dall'altra, di liberare enormi energie all'interno della magistratura giudicante. Molti dei reati che prima erano affidati al giudizio di un collegio furono, infatti, affidati al giudizio di un solo giudice.

La riforma introdusse però anche l'incompatibilità tra giudice delle indagini preliminari (GIP) e giudice dell'udienza preliminare (GUP), lo stravolgimento del rito abbreviato e dell'udienza preliminare. Quest'ultima, in particolare, da udienza filtro, mediante l'attribuzione di una serie di poteri al GUP per la ricerca e la raccolta di fonti di prova ai

fini del proscioglimento, venne trasformata in una sorta di dibattimento di primo grado secondo il vecchio rito.

In tal modo il lavoro dell'intero ufficio del GIP subì un considerevole aumento (basti pensare al fatto che il GUP fu costretto a studiare *ex novo* ogni processo ed a prolungare notevolmente i tempi dell'udienza), tale da farne temere, non essendo stato previsto un corrispondente aumento dell'organico, addirittura la paralisi.

Arretrato ancora più consistente si formò anche dinanzi al tribunale per il totale fallimento dei riti alternativi che, com'è noto, specie negli ultimi anni, avevano portato a conclusione non più del 15-20 per cento dei processi, mentre, secondo le previsioni del legislatore, avrebbero dovuto portarne almeno l'80 per cento. L'estrema lentezza del processo, infatti, induceva molti a non farvi ricorso, con la speranza di giungere indenni ad un provvedimento di clemenza se non alla prescrizione.

Ciò premesso, è bene dire subito che per alleggerire la situazione e per rendere accettabili i tempi di definizione dei processi non è necessario né opportuno procedere ad una revisione completa del processo penale. La promulgazione di un nuovo codice comporterebbe, infatti, un ulteriore aggravio dei ritardi, per la preparazione del personale ed i necessari adeguamenti. E' invece sufficiente, alla luce dell'esperienza fatta in questi anni di applicazione, procedere alla revisione solo di alcuni istituti, per renderli più semplici e funzionali ed armonizzarli, per quanto possibile e compatibile con le nostre tradizioni, agli altri che più si avvicinano a quelli tipici del processo accusatorio, cui, come si è già detto, il nostro legislatore del 1988 e quello costituzionale, con la revisione dell'articolo 111, si sono certamente ispirati.

Un primo punto da rivedere è la sostituzione dell'attuale giudizio direttissimo, di cui agli articoli da 449 a 452 del codice di procedura penale, con un giudizio nei confronti di imputati arrestati o fermati.

A tale proposito giova richiamare l'esperienza fatta in alcuni tribunali.

L'enorme lavoro dal quale fu gravato, con la riforma del giudice unico, l'ufficio del GIP, cui sopra si è fatto riferimento, indusse molte procure a cercare di alleggerirne il carico, per non subirne le conseguenze negative. Non solo si erano allungati i tempi di fissazione e di trattazione delle udienze, ma anche i tempi di attesa per una decisione su richieste di misure cautelari o di autorizzazioni all'intercettazione di comunicazioni, con conseguenze che, in alcune indagini, potevano rivelarsi esiziali per l'esito delle stesse. Emblematico, a tale proposito, è il numero enorme di richieste di misure cautelari nei confronti di esponenti della criminalità di stampo mafioso e non solo di questa, che si erano accumulate ed erano rimaste ferme presso gli uffici del GIP di circondari ad alto indice di criminalità.

La procura di Milano, ma non solo questa, pensò di ottenere questo risultato non facendo più convalidare gli arresti in flagranza dall'ufficio del GIP ma direttamente dal tribunale, a disposizione del quale, come si è detto, la riforma aveva portato un maggior numero di giudici. Tutti o quasi gli arrestati vennero pertanto portati, con giudizio direttissimo, dinanzi al tribunale competente che, com'è noto, come primo atto deve provvedere, come il GIP, alla convalida dell'arresto.

Al fine di evitare la scarcerazione di persone pericolose (a prescindere dalla durata media di un processo, infatti, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza la condanna non viene subito iscritta al casellario giudiziale, per la solita cronica carenza di personale amministrativo), questa procedura fu fatta precedere dall'aggiornamento dei registri informatici, e in particolare del sistema per la gestione informatica dei registri generali (REGE). Da questo registro è possibile, infatti, conoscere in tempo reale non solo quanti processi sono pendenti nei confronti di una determinata persona, ma anche se la

stessa persona è già stata iscritta e per quali reati, se è stata rinviata a giudizio, se è stata condannata in primo grado, se la condanna è stata confermata in appello ed infine se contro di questa è stato proposto ricorso per Cassazione.

Constatato l'elevato numero di tossicodipendenti che figuravano tra gli arrestati, fu anche istituito, all'interno del tribunale, un apposito ufficio del Servizio tossicodipendenze (SERT) con il compito di predisporre, a chi lo accettasse, un programma di trattamento presso comunità terapeutiche di sicuro affidamento, presso le quali, in caso di mantenimento della carcerazione preventiva, i tossicodipendenti sarebbero stati avviati agli arresti domiciliari.

Detti accorgimenti, insieme al fatto che presso le questure dei capoluoghi di provincia erano state installate nuovissime macchine elettroniche per l'identificazione delle impronte digitali (macchine attraverso le quali è possibile conoscere, in tempo reale, non solo le varie identità eventualmente dichiarate in analoghe occasioni dagli arrestati, ma anche se e quante volte quella persona sia stata arrestata in precedenza e per quali reati), dettero risultati sorprendenti, al di sopra di qualsiasi più ottimistica aspettativa.

Non solo furono definiti, in tempo reale, moltissimi processi (solo dal tribunale di Milano 2.800 in un anno), quasi tutti con riti alternativi, ma pochi, molto pochi, riuscirono a tornare subito in libertà. I certificati della questura, regolarmente allegati al verbale d'arresto trasmesso alla magistratura, e quelli del REGE consentivano, infatti, ai giudici di valutare in concreto la pericolosità degli arrestati sia ai fini della libertà provvisoria che della concessione della sospensione condizionale della pena. Molti degli arrestati tossicodipendenti inoltre, collocati agli arresti domiciliari presso le comunità, con le quali non avevano avuto mai occasione di entrare in contatto in precedenza, chiesero di rimanervi, anche dopo la scadenza della

carcerazione preventiva e l'esaurimento della pena.

La prima conseguenza, posto che oltre l'80 per cento degli arrestati era recidivo e circa il 30 per cento degli stessi erano tossicodipendenti, persone cioè che commettono anche più di un reato al giorno per procurarsi la droga, fu che gli indici di criminalità, nel periodo immediatamente successivo, subirono un considerevole calo, superiore al 25 per cento.

Questa esperienza suggerisce, oltre che di destinare maggiori risorse e personale all'aggiornamento dei centri elettronici di documentazione delle Forze di polizia e del REGE delle procure, essendo noto che qualsiasi raccolta dati, per essere utile ed attendibile, deve essere costantemente aggiornata, di disporre che i relativi certificati siano allegati al processo, prima che questo pervenga al giudice della convalida. E non pare che ciò oggi avvenga posto che, fin troppo spesso, i *media* hanno denunciato clamorose scarcerazioni di arrestati in flagranza e che il ministro Pisanu ed il procuratore Lepore annunciarono, dopo un incontro tenutosi nell'estate 2005, che, per conoscerli meglio, gli arrestati non sarebbero più stati portati a giudizio con il rito direttissimo, così denunciando apertamente il non aggiornamento dei registri menzionati, che quella conoscenza appunto consentono.

Questa esperienza suggerisce inoltre di modificare le attuali norme sulla convalida e sul rito direttissimo in modo da dare anche al nostro processo una struttura molto vicina a quella del processo accusatorio. E' noto che, con tale rito, tutti gli arrestati in flagranza vengono portati per la convalida ed il giudizio, dalla stessa polizia, dinanzi al giudice competente.

Una tale riforma consentirebbe, tra l'altro, di raggiungere l'obiettivo di formare effettivamente la prova in dibattimento, quantomeno in tutti i casi in cui ciò sia reso possibile o dall'evidenza della prova o dal fatto che un giudice terzo si sia già pronunciato

sulla validità e consistenza delle prove o delle fonti di prova già acquisite, con l'emissione della misura cautelare della custodia in carcere.

A tale proposito, non va dimenticato che la nuova struttura dell'udienza preliminare finisce con indurre il pubblico ministero a raccogliere, nel corso dell'indagine preliminare, quanti più elementi possibile, per evitare che l'indagato possa essere poi prosciolto al termine dell'udienza preliminare stessa, ed a far ricorso, più spesso, all'incidente probatorio, con conseguenze negative non solo sui tempi di definizione dei processi, ma anche sul principio della raccolta e formazione della prova dinanzi al giudice di primo grado.

Pur tenendo presente le positive esperienze di cui si è detto, appare però opportuno sopprimere il rito direttissimo. Esso, nell'attuale formulazione, non pare, infatti, rispettare appieno il principio richiamato nell'articolo 111 della Costituzione e nell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848), secondo cui all'imputato deve essere concesso il tempo necessario per difendersi dall'accusa che gli viene mossa.

Gli arrestati quindi, come avviene del resto nel processo accusatorio, dovrebbero essere portati non dinanzi al GIP, per la convalida dell'arresto ed i provvedimenti sulla libertà personale, come avviene attualmente nella maggior parte dei casi, ma dinanzi al giudice competente.

Nei confronti degli imputati che, ascoltata l'accusa formulata nei loro confronti, dovessero ammettere di aver commesso i fatti contestati e di essere stati colti in flagranza, il giudice, dopo aver sentito accusa e difesa, ove non fossero necessari ulteriori accertamenti, dovrebbe convalidare l'arresto e pronunciare immediatamente sentenza di condanna, concedendo una congrua riduzione di pena, da un terzo alla metà di quella da infliggere in concreto. Tale più ampia ridu-

zione rispetto ai riti alternativi dovrebbe essere concessa, non tanto per il maggiore risparmio di tempo e di energie e perché la confessione costituisce pur sempre un segno di ravvedimento, quanto perché l'ammissione dei fatti contestati dall'accusa, senza far ricorso ai riti alternativi, assicurerebbe una maggiore e più rapida tutela della parte lesa. La confessione, infatti, al contrario del patteggiamento, consente al giudice di pronunciare sentenza di condanna che, come tale, fa stato nell'eventuale successivo processo civile per risarcimento danni o amministrativo. La vittima quindi, anche se non costituita parte civile, è facilitata nella causa civile per la richiesta di risarcimento dei danni.

Nell'ipotesi invece che dovesse ritenere la confessione non attendibile o l'imputato non punibile, il giudice procederà alla convalida, all'eventuale scarcerazione ed alla fissazione dell'udienza secondo le modalità illustrate di seguito, stabilite per la dichiarazione di non colpevolezza.

Se l'imputato dovesse dichiararsi «non colpevole» si procede secondo le modalità ora previste dall'articolo 391 del codice di procedura penale. Subito dopo il giudice comunica la decisione sullo stato di libertà, indicando contemporaneamente il giudice del dibattimento e comunicando il giorno e l'ora in cui l'imputato, eventuali responsabili civili e civilmente obbligati per la pena pecuniaria, parti lese e testi presenti dovranno comparire dinanzi allo stesso senza ulteriore avviso. Per la citazione degli altri testi, dovranno, naturalmente, provvedere i difensori delle parti ed il pubblico ministero.

Il giorno del dibattimento, proprio per il rispetto del principio costituzionale sancito, dovrebbe essere fissato non prima di venti e non dopo i quaranta giorni successivi. Detto termine è, infatti, da una parte sufficiente per preparare idonea difesa e dall'altra necessario per dare credibilità alla giustizia nei casi di apparente prova evidente.

La decisione sullo stato di libertà, se emessa da giudice monocratico, è impugnabile presso il tribunale del riesame, senza alcun pregiudizio per il procedimento in corso.

L'imputato che non confessa può fare ricorso solo al patteggiamento, *re melius perpensa*, ma in tal caso l'istanza deve essere presentata almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, con dichiarazione depositata presso la cancelleria del giudice, per consentire al tribunale di programmare adeguatamente l'utilizzo dell'udienza. In tal caso la riduzione non può essere superiore ad un quarto della pena da infliggere in concreto.

Nell'ipotesi che non ritenga di dover convalidare l'arresto, il giudice ordina l'immediata scarcerazione dell'imputato e fissa l'udienza nei modi e nei termini di cui si è detto sopra, restituendo gli atti al pubblico ministero nel solo caso in cui manchi una condizione di procedibilità.

Negli stessi modo e tempi è consentito (facoltà e non obbligo) di portare dinanzi al giudice competente per il giudizio anche i fermati e gli imputati arrestati a seguito di mandato di cattura. Si evitano così le indagini preliminari e l'udienza preliminare o comunque il passaggio dal GIP (per l'immediato) in tutti i casi in cui la prova risulti evidente o suscettibile di completamento nei successivi quaranta giorni.

La facoltà di portare subito a giudizio anche i fermati consente inoltre di definire, in tempi brevissimi, i processi di ricettazione di autovetture (reato per il quale il fermo è consentito), portando davanti al giudice quelle persone che vengono sorprese al volante di autovetture rubate a distanza di poco tempo dal furto. Si è infatti constatato che la maggior parte dei procedimenti per ricettazione pendenti riguardano appunto casi di questo genere, in cui la polizia ha denunciato, a piede libero, i conducenti delle autovetture, persone senza fissa dimora o extracomunitari, divenuti poi assolutamente irripetibili.

In un processo strutturato in tal modo, se celebrato dinanzi a giudice monocratico, agli arrestati o fermati che si protestano innocenti, in caso di convalida dell'arresto o del fermo, è lasciata la possibilità di ricorso al tribunale del riesame, senza alcun pregiudizio per il dibattimento in corso.

Per i reati di competenza della procura distrettuale è opportuno, per ragioni legate al pregiudizio che potrebbe essere arrecato alle indagini, stabilire che il pubblico ministero non ha l'obbligo, ma solo la facoltà di portare subito a giudizio gli arrestati ed i fermati per quei reati.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 386 del codice di procedura penale, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e, comunque, non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito, l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato, i precedenti risultanti dal centro di documentazione elettronica e, se utili, quelli del centro elettronico di rilievo e confronto delle impronte.

4. Qualora il pubblico ministero non disponga che l'arrestato o il fermato sia portato immediatamente in udienza dinanzi al giudice del dibattimento, formulando e comunicando il capo d'imputazione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria conducono l'arrestato o il fermato nella casa circondariale o mandamentale del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito.

5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito agli arresti domiciliari a norma del comma 1 dell'articolo 284. In tale ipotesi, se l'arrestato è tossicodipendente il pubblico ministero può disporre che lo stesso, se consenziente, sia condotto presso il servizio tossicodipendenze per la formulazione di un programma di recupero, da attuare presso una comunità terapeutica».

## Art. 2.

1. All'articolo 390 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se il fermo è stato eseguito in relazione ad un reato indicato nell'articolo 51, comma 3-bis, o di competenza di tribunale diverso, il pubblico ministero, qualora non debba ordinare l'immediata liberazione del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari.»;

b) al comma 3, le parole: «L'arresto o» sono soppresse;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Richiesta di convalida del fermo».

## Art. 3.

1. La rubrica del titolo III del libro VI del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: «Giudizio nei confronti di imputati arrestati o fermati di competenza del tribunale».

## Art. 4.

1. L'articolo 449 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 449. - (*Casi e modi del giudizio nei confronti di imputati arrestati o fermati*). -  
1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato di competenza del tribunale, o è stata fermata per uno degli stessi reati, esclusi quelli indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, il pubblico ministero presenta direttamente l'imputato in stato di arresto o di fermo davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo.



2. Il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato o fermato.

3. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, cui devono essere allegati il certificato del centro elettronico di documentazione, il certificato del registro generale e l'eventuale certificato del registro generale e l'eventuale certificato della polizia scientifica relativo alle impronte digitali, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

4. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.

5. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione trasmessa dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 386, comma 3».

#### Art. 5.

1. L'articolo 450 del codice di procedura penale è abrogato.

#### Art. 6.

1. L'articolo 451 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 451. - (*Svolgimento del giudizio*). -  
1. Il pubblico ministero contesta, in maniera chiara e precisa, all'imputato i fatti oggetto dell'imputazione e gli articoli di legge che si presumono violati, indicando le pene editali previste dagli stessi.

2. Subito dopo la contestazione il presidente del tribunale o il giudice unico chiede all'imputato se ammette di aver commesso i fatti.

3. Se l'imputato ammette i fatti addebitati e il difensore nulla ha da obiettare sulla qualificazione giuridica data dal pubblico ministero o sulla sussistenza del reato e sulla

sua punibilità, il giudice, sentiti il pubblico ministero e la difesa, convalida l'arresto e pronuncia, senza ulteriori formalità, sentenza di condanna, riducendo la pena da infliggere in concreto da un terzo alla metà e, se non concede la sospensione condizionale della pena, dispone che l'imputato sia condotto presso la casa circondariale o agli arresti domiciliari. Se l'imputato è tossicodipendente ed il servizio tossicodipendenze ha formulato programma di recupero, ordina che l'imputato sia affidato, agli arresti domiciliari, presso una determinata comunità terapeutica.

4. Se ritiene invece, nonostante l'ammissione dei fatti, di non dover emettere, allo stato, sentenza di condanna, il giudice procede a norma dei commi 5 e 6. Solo se manca una condizione di procedibilità il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero.

5. Se l'imputato non ammette i fatti contestati o si dichiara non colpevole o non punibile, direttamente o tramite il suo difensore, il giudice procede alla convalida dell'arresto, secondo quanto disposto all'articolo 391, commi 3, 4, 5, e 6.

6. Con il provvedimento che dispone sulla convalida e sulla libertà personale il giudice ordina anche che l'imputato stesso e tutte le altre parti ed i testimoni presenti compaiano, senza ulteriore avviso, dinanzi al tribunale per il giudizio, indicando la sezione, il luogo, il giorno e l'ora. Nello stesso modo procede se l'imputato, anche tramite il suo difensore, contesta la qualificazione giuridica dei fatti ed il pubblico ministero non aderisce alla diversa qualificazione o quest'ultima non appaia subito al giudice la più corretta.

7. La data dell'udienza è fissata non prima del ventesimo e non dopo il quarantesimo giorno successivo all'arresto.

8. La parte lesa non presente alla convalida, i verbalizzanti ed i testimoni, indicati dalla polizia giudiziaria negli atti, non presenti, sono citati a cura del pubblico ministero. La difesa cita per la stessa udienza i testimoni a discarico.

9. L'imputato oggetto di una misura cautelare in carcere viene tradotto all'udienza dalla polizia penitenziaria su ordine del pubblico ministero.

10. L'imputato può avanzare richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 non oltre il decimo giorno successivo all'udienza di convalida; la riduzione della pena per effetto del patteggiamento non può superare un quarto della pena da infliggere in concreto. Non è ammesso il ricorso al rito abbreviato.

11. Nell'attesa della udienza per la decisione prevista dall'articolo 447 il pubblico ministero può procedere ad ulteriori indagini e la difesa ad indagini difensive.

12. Contro il provvedimento di applicazione di misura coercitiva è ammesso appello al tribunale del riesame solo se il reato è di competenza del giudice monocratico. La proposizione del ricorso non pregiudica l'ulteriore corso del processo.

13. Il dibattimento e la sentenza sono disciplinati a norma degli articoli da 470 a 548».

#### Art. 7.

1. L'articolo 558 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 558. - *(Possibilità di utilizzazione della procedura per gli imputati arrestati a seguito di misura cautelare e per gli imputati fermati o arrestati in flagranza di reato di competenza della procura distrettuale)*. - 1. Il pubblico ministero può utilizzare la procedura di cui agli articoli 449 e seguenti nei confronti degli imputati arrestati a seguito di misura di custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari, quando la procedura stessa non può recare pregiudizio alle indagini in corso.

2. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.

3. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alla indagini espletate».